



COMUNE DI CINISI

(Città metropolitana di Palermo)

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 6 DEL 31/01/2025

Oggetto: Divieto di vendita di superalcolici per i giorni 27 Febbraio e 1-2-3 e 4 Marzo 2025. Manifestazioni connesse ai festeggiamenti del Carnevale 2025.

IL SINDACO

Preso atto:

Che i festeggiamenti in occasione del carnevale, per caratteristiche e natura, sono oggetto di distinte autorizzazioni da parte del Sig. Questore e del Sindaco;

Vista la precedente Ordinanza del Sindaco n. 5 del 31/01/2025 con la quale si disponeva il divieto di commercializzare bevande in contenitori di vetro ed alluminio,

Preso atto dell'opportunità di disporre per gli esercenti pubblici, sia stanziali che ambulanti, anche il divieto di vendita di superalcolici a partire dalle ore 13,00 del 27 Febbraio p.v. alle ore 02,00 del 28 Febbraio p.v. e nei giorni 1-2-3 e 4 Marzo dalle ore 13,00 alle ore 02,00 dei giorni successivi;

Rilevato che nel predetto periodo, in occasione delle manifestazioni pubbliche, si verifica un incremento di consumo di bevande alcoliche e non, contenute in recipienti di vetro e di alluminio con conseguente abbandono degli stessi nelle pubbliche vie e piazze, determinando serio pericolo per l'incolumità pubblica nonché pregiudizio per il decoro urbano;

Rilevato che l'ulteriore prescrizione del divieto di vendita di superalcolici si pone il fine di prevenire stati di ubriachezza tra gli avventori che possano pregiudicare il sano svolgimento degli eventi carnascialeschi con nocimento per l'ordine e la sicurezza;

Ritenuto, pertanto, necessario ed urgente intervenire, a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall'incolumità e dalla sicurezza pubblica, vietando:

- il divieto di vendita e somministrazione di superalcolici (>21% di alcol)

Considerato che l'adozione di un tale provvedimento restrittivo costituisce un miglioramento della sicurezza sociale e del decoro pubblico, nonché un valido strumento di prevenzione di situazioni di degrado dell'intera immagine della manifestazione, e di comportamenti scorretti e antisociali;

Visto l'art. 689 del C.P.

Visto l'art. 659 del c.p. che vieta la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge n. 125 /2001 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati";

Visto l'art. 50 comma 7 bis del D.lgs n. 267/2000;

Visto il vigente O.R.EE.LL. approvato con L.R. n.16 del 15/03/1963 e successive modifiche ed integrazioni.

ORDINA

1. E' FATTO DIVIETO, per il giorno 27 Febbraio p.v. dalle ore 13,00 alle ore 02,00 del 28 Febbraio p.v. e nei giorni 1-2-3 e 4 Marzo dalle ore 13,00 alle ore 02,00 dei giorni successivi, a tutti i detentori di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari di circoli e/o associazioni, agli operatori commerciali ambulanti e a tutti gli esercizi commerciali in genere operanti in questo Comune di Cinisi, **di vendere e/o somministrare qualsiasi tipo di bevanda "superalcolica"**, (> 21% di alcol) neppure attraverso l'utilizzo di distributori automatici;

AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00

E' prevista, altresì, la contestuale applicazione della sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare delle bevande in bottiglia, contenitori in vetro e lattine detenute in violazione alla presente ordinanza e delle bevande superalcoliche vietate.

INCARICA

gli Agenti di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica di vigilare sulla corretta esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga:

1. consegnata in copia, a cura del messo comunale, a tutti gli esercenti di somministrazione alimenti e bevande;
2. trasmessa alla Prefettura di Palermo – Ufficio Territoriale del Governo;
3. alla Questura di Palermo;
4. trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Cinisi;
5. trasmessa al Corpo di Polizia Municipale;
6. pubblicata all'Albo pretorio *on line*;
7. affissa nei luoghi pubblici di ritrovo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia entro 60 giorni, decorrenti dalla pubblicazione dell'Albo Pretorio del Comune, ovvero alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro centoventi giorni decorrenti dalla medesima data.

Dalla Residenza Municipale, li 31 Gennaio 2025

Il Sindaco
Vera Abbate